



Bruxelles, 14 giugno 2022
(OR. fr)

10178/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0145(NLE)**

**ENFOPOL 349
CT 117
RELEX 810
JAI 892
NZ 8**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	9089/22 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo – Adozione

1. Il 13 maggio 2020 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza l'avvio di negoziati con la Nuova Zelanda per un accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo¹.

¹ Doc. 7047/20 + ADD 1.

2. L'obiettivo dell'accordo è, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)², autorizzare lo scambio di dati personali tra Europol e la Nuova Zelanda sulla base di un accordo internazionale concluso ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Si tratta del primo accordo internazionale concluso tra Europol e un paese terzo su tale base giuridica, poiché i precedenti accordi tra Europol e i paesi terzi sono stati conclusi sulla base di un accordo di cooperazione ai sensi dell'articolo 23 della decisione 2009/371/GAI (ex decisione Europol).

3. Il 13 maggio 2022 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo e una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del medesimo accordo³.

² GU L 135 del 24.05.2016, pag. 53.

³ Docc. 9089/22 +ADD1 e 9090/22+ADD1.

4. Negli ultimi due anni di negoziati, dal 13 maggio 2020 al 13 maggio 2022, il comitato speciale designato dal Consiglio non è stato consultato dalla Commissione, nonostante l'articolo 218, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 2 della decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati prevedano che i negoziati siano condotti in consultazione con tale comitato⁴. Il testo dell'accordo, siglato dalla Commissione e dalla Nuova Zelanda il 3 dicembre 2021, è stato pertanto presentato per la prima volta ai consiglieri GAI il 19 maggio 2022, ben dopo la conclusione dei negoziati. Questa presentazione tardiva ha richiesto l'organizzazione di una seconda riunione dei consiglieri GAI il 3 giugno 2022, al fine di consentire agli Stati membri di esprimere il loro parere sulla necessità di introdurre alcune modifiche al testo dell'accordo. In tale contesto la Commissione è stata invitata a garantire il rispetto dell'articolo 218 TFUE e, pertanto, a informare e a consultare periodicamente, nell'ambito di futuri negoziati, il comitato speciale designato dal Consiglio sull'andamento di tali negoziati, conformemente agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale articolo e al principio di leale cooperazione. Ciò consentirà al comitato speciale designato dal Consiglio di essere consultato e di pronunciarsi in anticipo su alcune questioni sollevate nel quadro di futuri accordi, in particolare quelle relative all'applicabilità territoriale e all'adeguata formulazione dell'impatto dei protocolli n. 21 e n. 22 sulle relazioni esterne bilaterali.
5. Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), consultato dalla Commissione a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725⁵, ha pubblicato il suo parere formale il 10 giugno 2022, confermando che l'accordo offre garanzie adeguate per quanto riguarda la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche⁶. Tale parere favorevole ha consentito ai consiglieri GAI di confermare il loro accordo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo con la Nuova Zelanda.

⁴ Doc. 7047/20 + ADD 1.

⁵ GU L 295 del 21.12.2016, pag. 1.

⁶ Doc. 10180/22.

6. I testi della decisione e dell'accordo, messi a punto dai giuristi-linguisti, figurano rispettivamente nei documenti 9954/22 e 9269/22⁷.
7. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a:
- confermare l'accordo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo (9089/22 + ADD);
 - raccomandare al Consiglio di adottare la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo in sede di Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" (Energia) del 27 giugno 2022.
8. La decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Il Parlamento europeo sarà informato conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, e la decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo sarà trasmessa al Parlamento europeo.
-

⁷ L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2016/794 e partecipa pertanto alla presente decisione. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento (UE) 2016/794, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. La Danimarca non partecipa pertanto alla presente decisione. Inoltre, l'articolo 2 della decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo è stato modificato per chiarire che rientra nella competenza del presidente del Consiglio designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.